



Direzione Quartieri e Municipi

Area Municipio 4

Unità Supporto Organi e Coordinamento del Municipio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA ex art. 36 comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL
MUNICIPIO 4 PER L'ANNO 2022**





SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Municipio 4 – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento;
- *Codice* Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- *Regolamento* DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- *RUP* Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento del servizio relativo alla comunicazione istituzionale del Municipio 4 per l'anno 2022.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 19 novembre 2021, il Municipio 4 intende individuare un soggetto che realizzi strategie, contenuti e campagne a pagamento per aumentare ulteriormente la visibilità dei social network, attivi e/o da attivare, del Municipio 4 e, più in generale, per migliorare la comunicazione istituzionale del Municipio, con l'obiettivo di creare un rapporto sempre più stretto con i residenti sul territorio.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo messo a disposizione per la realizzazione dell'iniziativa è fissato in **€ 16.393,44 IVA esclusa**.

Tale somma è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri (oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero).

L'importo complessivo verrà così distribuito:

- **€ 14.754,10 IVA esclusa** per la realizzazione delle attività sopra indicate per l'anno 2022;
- **€ 1.639,34 IVA esclusa** riservata a campagne a pagamento da realizzare attraverso i social network del Municipio per attività che saranno pagate dall'amministrazione a misura per l'anno 2022.





La scelta del progetto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore del progetto ritenuto migliore secondo i criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico relativo alla presente procedura e approvato contestualmente al presente capitolato.

ART. 1.6 - ONERI

Sono a carico all'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e i relativi oneri, in particolare:

- definire una strategia editoriale per i social network già attivi del Municipio 4 (Facebook) e in corso di attivazione (Instagram, Twitter);
- individuare i destinatari, gli obiettivi, i contenuti, con ideazione di post grafici e il supporto di immagini; tali contenuti dovranno riguardare tutte le iniziative istituzionali del Municipio 4 e dovranno essere caratterizzati da originalità ed efficacia, pur nel rispetto di un'identità grafica comune;
- ideare contenuti locali, al fine di accrescere i social network del Municipio, lavorando con il territorio;
- acquisire materiale di comunicazione attraverso la partecipazione a eventi e attività locali e interfacciandosi direttamente con le associazioni/soggetti partner delle varie iniziative;
- fare editing dei contenuti attraverso le tecniche usate per i social network;
- misurare i risultati ottenuti dalla promozione e pubblicazione dei contenuti, le interazioni, i commenti e le condivisioni, inviando alla Giunta del Municipio 4 un prospetto scritto dei risultati raggiunti almeno ogni due mesi;
- fare attività di *community management* con l'amministrazione per interazioni con gli utenti dei social network del Municipio 4;
- predisporre campagne a pagamento sui social network del Municipio 4 destinate a un pubblico di cittadini e cittadine residenti nel Municipio 4 e nella città di Milano al fine di aumentare gli iscritti (like) e le interazioni sulle pagine ufficiali dei social network del Municipio 4;
- migliorare la rilevanza delle pagine web e dei social network del Municipio 4 nei motori di ricerca (Google, ecc.) in base alle parole chiave ricercate dagli utenti;
- garantire una copertura fotografica a un minimo di 8 eventi al mese a richiesta e su indicazione del Municipio 4. I servizi fotografici andranno realizzati con attrezzature professionali, editati e pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del Municipio 4 e/o sugli altri social network del Municipio che saranno attivati; i servizi fotografici devono essere messi a disposizione del Municipio 4 per eventuali altre pubblicazioni;
- realizzare, a richiesta e su indicazione del Municipio 4, videoriprese di un minimo di 4 sedute al mese del Consiglio e/o delle Commissioni del Municipio 4 da trasmettere in diretta sui canali istituzionali del Municipio al fine di garantire la più ampia pubblicità possibile delle sedute;
- qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, le richieste del Municipio fossero inferiori alle quantità minime sopra indicate, l'aggiudicatario dovrà fornire delle attività compensative di valore equivalente, da concordare preventivamente con il Municipio;
- realizzare, a richiesta del Municipio 4, elaborati grafici per locandine e/o volantini di iniziative del Municipio 4. Realizzare, a richiesta del Municipio, brevi video (massimo di un minuto) di presentazione delle iniziative e/o di sintesi delle attività istituzionali svolte dalla Giunta municipale;
- realizzare, a richiesta del Municipio 4, comunicati stampa relativi alle attività del Municipio.

L'elaborazione del materiale grafico necessario a pubblicizzare le varie iniziative, se realizzato in formato locandina, dovrà essere prodotto nella versione standardizzata in PDF per la conservazione digitale nel lungo periodo dei documenti informatici (PDF/A).





Le pagine, i servizi web e i documenti pubblicati dovranno avere contenuto conforme alle vigenti leggi e normative, osservando particolare attenzione alle violazioni in materia di diritto d'autore, diffamazione e invio di materiale offensivo via web, buon costume e sfruttamento dei minori, ordine pubblico, diritto alla riservatezza, concorrenza sleale, protezione dei marchi.

Alla conclusione dell'annualità di servizio, l'operatore dovrà fornire una relazione conclusiva dettagliata delle attività di comunicazione svolte e dei risultati raggiunti.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.





SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- la relazione tecnico-illustrativa.

ART. 2.2 - CONTRATTO A MISURA

Il presente contratto prevede una parte di importo a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.

Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.5 (Cause sopravvenute - sospensione) - 6.3 (recesso) - 6.6 (Foro competente) .
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.





5. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001 tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata. Il contratto è immediatamente efficace.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.





SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, e inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

ART. 3.2 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposita comunicazione di avvio dell'esecuzione anche in pendenza della stipulazione del contratto. Nella comunicazione sono indicate le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

ART. 3.3 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare l'opzione per la ripetizione dei servizi previsti dal contratto per un periodo di massimo 12 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 - comma 11 - del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza delle indicazioni stabilite dal Municipio.

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione





dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 107- comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 3.6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti così come previsti dalla documentazione di gara, l'Amministrazione applicherà una penale in misura non superiore al 10% del valore complessivo del contratto, preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 3.7 - REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere reperibile da parte dell'Amministrazione.

ART. 3.8 - PERSONALE

a. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.





b. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 - SICUREZZA

a. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Via V. Viviani, 8 - 20124 (tel. 0248015228) Milano.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.





SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione) previa presentazione da parte dell'Operatore del report bimestrale di cui all'articolo 1.6 e della documentazione dimostrativa dell'acquisto delle inserzioni sui social network del Municipio per un budget pari all'importo a base di gara previsto dal Municipio in caso di svolgimento delle attività a misura.
2. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite o dalla bolla di consegna.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata e inviata a:

COMUNE DI MILANO
Cod. Fiscale 01199250158
Via Oglio, 18
20139 - Milano

Nella sezione "1.1.4 "CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **GM9083** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica l'Area Municipio 4 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - c. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).
 - f. ogni altra indicazione utile.

B - PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.





In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Contestualmente redige l'elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento sono sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

L'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 comma 5 in materia di *whistleblowing*, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012 n. 192.

C - SALDO FINALE:

Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre 30 (trenta) (Cfr. art.113 bis Codice contratti.- e art. 4 - comma 2 lettera d del D.Lgs 231/2002) giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.





SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Vista la specificità della prestazione il RUP ha valutato sussistano adeguate motivazioni per l'applicazione dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È pertanto facoltà dell'O.E. richiedere l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva dietro miglioramento del prezzo.

ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza deve prevedere la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.





SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 4. subappalto non autorizzato;
 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 6. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 8. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013.
- d. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- e. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.





ART. 6.3 - RECESSO

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ

- a. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice dei Contratti Pubblici e, in ogni caso, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.





L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

TOMMASO INNOCENTE

